

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

REGISTRO DEI TRATTAMENTI (*DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 n. 150, articolo 16, commi 3 e 4*)

REGISTRO DI MAGAZZINO (*la tenuta del registro di magazzino non è un obbligo di legge*)

AZIENDA
(INDICARE LA RAGIONE SOCIALE CON NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

INDIRIZZO **COMUNE** **C.A.P.**
della sede legale

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TEL.....

Modello aggiornato al luglio 2017

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Tale registro deve essere compilato con le modalità definite dall'articolo 16, commi 3 e 4, del d.lgs. 150/2012. La normativa nazionale prevede che, insieme al registro dei trattamenti, si devono conservare, per tre anni, anche le fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari.

Per i prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) acquistati prima del 26 novembre 2015 (e non più in commercio), è obbligatorio conservare i relativi moduli d'acquisto per i tre anni successivi all'acquisto dei prodotti stessi.

I soggetti che utilizzano fitofarmaci e loro coadiuvanti sono tenuti, inoltre, a rispettare le pratiche relative all'acquisto al trasporto e alla conservazione previste dal Piano di azione nazionale (PAN) approvato con Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.

Si elencano, di seguito, alcune importanti regole da rispettare in modo rigoroso:

- acquistare i fitofarmaci esclusivamente presso rivenditori autorizzati;
- non acquistare prodotti sfusi o cedere prodotti a terzi;
- non coinvolgere nell'esecuzione dei trattamenti persone prive di patentino fitosanitario valido o di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari;
- per il trasporto, non utilizzare mezzi destinati al trasporto di passeggeri, derrate alimentari o alimenti per animali;
- conservare i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti in luoghi appositi, asciutti, chiusi a chiave e inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali e possibilmente in locali non interrati. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti i cartelli di pericolo e i numeri di emergenza;
- non conservare prodotti fitosanitari negli stessi locali dove sono presenti bevande e alimenti.

**IL POSSESSO DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO È UN OBBLIGO
DI LEGGE PER TUTTI GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI FITOFARMACI**

Si precisa inoltre che il presente registro non è adatto agli aderenti alla misura 10.1.3 “produzione integrata” del PSR 2014-2017 i quali sono invece tenuti a compilare il **registro delle operazioni culturali** previsto dal disciplinare di produzione integrata, **comprensivo di apposito registro dei trattamenti.**

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

(d.lgs. 150/2012 articolo 16, commi 3 e 4)

La tenuta del registro dei trattamenti è un obbligo per gli acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari. La tenuta del registro e la sua conservazione sono a **carico del titolare dell'azienda agricola** nel caso in cui quest'ultimo sia anche l'acquirente e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari. **Il registro deve sempre essere sottoscritto dal titolare al termine dell'anno solare (anche in caso di delega). In questo caso dovranno essere apposte sia la firma del titolare, sia la firma del delegato.**

COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Sul registro devono essere annotati in ordine cronologico i trattamenti effettuati in azienda con **tutti** i prodotti fitosanitari, molto tossici, tossici e nocivi, irritanti o non classificati e relativi coadiuvanti entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'effettuazione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti riporta:

- i dati anagrafici relativi all'azienda;
- la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;

la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in kilogrammi o litri nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento (tipo di insetto acaro o fungo, ecc).

All'attualità (febbraio 2013) non è più l'obbligatorio riportare sul registro le date di semina, trapianto, fioritura e raccolta, com'era previsto prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 55/2012 e del dlgs. 150/2012. Si consiglia, in ogni caso, la loro annotazione perché è probabile che la normativa sia presto modificata con la reintroduzione di tale obbligo.

CONSERVAZIONE DEL REGISTRO:

Il registro dei trattamenti va conservato presso l'azienda per i tre anni successivi a quello a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE DEI PRODOTTI FITOSANTARI E DEI MODULI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI

Le fatture di acquisto di tutti i prodotti e i moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi devono essere conservate in modo idoneo per tre anni. (dal 26 novembre 2016 non vige più l'obbligo di rilascio del modulo d'acquisto da parte del venditore)

DELEGHE

Il registro dei trattamenti può essere **compilato e sottoscritto** anche da **persona diversa** qualora l'utilizzatore non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, **delega scritta da parte del titolare e il delegato dovrà sottoscrivere il registro a fine anno accanto a quella del titolare che dovrà essere comunque presente**

CONTOTERZISTI

Nel caso di **contoterzisti** il registro dovrà essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento, in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni singolo trattamento effettuato.

COOPERATIVE DI PRODUTTORI

Nel caso di **cooperative di produttori** che acquistino prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con mezzi e personale della cooperativa) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione, e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciata dai soci.

SUPPORTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 165/1999, previa notifica alla ASL di competenza.

DERRATE IMMAGAZZINATE

Il registro deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa di derrate immagazzinate.

IMPIEGHI EXTRA-AGRICOLI

Il registro dei trattamenti deve essere redatto anche per gli impieghi in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo di sedi ferroviarie, di canali, ecc.).

ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Sono esentati dalla tenuta del registro i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari ESCLUSIVAMENTE in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI (d.lgs. 150/2012, art. 16 commi 3 e 4)

ANNO: DENOMINAZIONE DELLA COLTURA SUPERFICIE: ha _____ a _____ ca _____ data di semina.....(1)
 data di trapianto(1)
 UBICAZIONE (comune – foglio/i – particella/e): data di fioritura.....(1)
 data di raccolta.....(1)

DATA del trattamento G / M				NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO	N. registraz. Ministero Salute	QUANTITÀ DI PRODOTTO IMPIEGATA (Kg o litri)	AVVERSITÀ CHE HA RESO NECESSARIO IL TRATTAMENTO	NOTE	EVENTUALE FIRMA CONTOTERZISTA

FIRMA DEL TITOLARE FIRMA DEL DELEGATO (eventuale).....

(da apporre solo nel caso in cui l'utilizzatore non sia anche il titolare dell'azienda)

(1) L'annotazione delle date di semina, trapianto, fioritura e raccolta non è più un obbligo di legge (vedi art. 20 d.p.r. 55/2012 sostituito dall'articolo 16 d.lgs. 150/2012).

REGISTRO DI MAGAZZINO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(la tenuta del registro di magazzino non è un obbligo di legge)

